

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/C (2004/2005)

Si dà atto che la Commissione d' Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 13 settembre 2004,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, Giubilaro Dr. Aldo, Goldoni Dr. Umberto,
Zoppellari Avv. Mario - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell' A.I.A.; Segretario:
Metitieri Dr. Antonio.

1/2 – APPELLI DELL' A.C. VENEZIA E DEL SIG. DAL CIN FRANCESCO AVVERSO RISPETTIVAMENTE LE SANZIONI DELL' AMMENDA DI E. 15.000,00 CADAUNO E DELL' INIBIZIONE FINO AL 31.10. 2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n.8 del 22.7.2004)

La C.A.F. , riuniti gli appelli come sopra proposti dall' A.C. Venezia di Venezia e dal Sig. Dal Cin Francesco, così decide:

1. accoglie parzialmente quello dell' A.C. Venezia, riducendo ad € 10.000,00 la sanzione già inflitta dai primi giudici alla reclamante;
2. accoglie parzialmente quello del Sig. Dal Cin, riducendo al sofferto la sanzione dell' inibizione già inflitta dai primi giudici al reclamante e confermando nel resto.

Dispone restituirsi le tasse versate.

.....

3 - APPELLO DELL' U.S. GRICIGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI DA SCONTARE 2 NELLA STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 E 2 NELLA STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 IN RELAZIONE ALLA GARA GRICIGNANO/GIOVANI RECALE DEL 14.3.2004, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMI 1 E 2 E 1 COMMA 1 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della

Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 13 del 7.8.2004)

- 4 - APPELLO DELLA POL. SUCCIVO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 E L'AMMENDA DI € 1.000,00 IN RELAZIONE ALLA GARA GRICIGNANO/GIOVANI RECALE DEL 14.3.2004, PER VIOLAZIONE DELL'ART 2 COMMA 4 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 13 del 7.8.2004)
- 5 - APPELLO DEL SIG. DELL'AVERSANA GENNARO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DA OGNI ATTIVITÀ PER LA DURATA DI ANNI TRE E MESI 6 IN RELAZIONE ALLA GARA GRICIGNANO/GIOVANI RECALE DEL 14.3.2004, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMI 1, E 2 ED 1 COMMA 1 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 13 del 7.8.2004)

La C.A.F., riuniti i reclami come sopra proposti dall'U.S. Gricignano di Gricignano d'Aversa (CE), dalla Pol. Succivo di Succivo (CE) e dal Sig. Dell'Aversana Gennaro, li accoglie, annullando l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per difetto di contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania per nuovo esame di merito. Ordina restituirsi le relative tasse.

.....

- 6 - APPELLO DELL'U.S. GRICIGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 IN RELAZIONE ALLA GARA E. ZUPO/GRICIGNANO/ DEL 17.3.2004 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMA 4, 6 COMMA 3 E 9 COMMA 3 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 13 del 7.8.2004)
- 7 - APPELLO DELL'U.S. E. ZUPO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 IN RELAZIONE ALLA GARA E. ZUPO/GRICIGNANO/ DEL 17.3.2004, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMA 4, 6 COMMA 3 E 9 COMMA 3 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 13 del 7.8.2004)
- 8 - APPELLO DEL SIG. MELESE SILVIO - PRESIDENTE U.S. E. ZUPO - AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DA OGNI ATTIVITÀ PER LA DURATA DI ANNI TRE E MESI 6 IN RELAZIONE ALLA GARA E. ZUPO/GRICIGNANO/ DEL 17.3.2004, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMI 1, 2 E 6 ED 1 COMMA 1 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 13 del 7.8.2004)

9 - APPELLO DEL SIG. AQUILANTE ANDREA – PRESIDENTE U.S. GRICIGNANO - AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DA OGNI ATTIVITÀ PER LA DURATA DI ANNI TRE E MESI 6 IN RELAZIONE ALLA GARA E. ZUPO/GRICIGNANO DEL 17.3.2004, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMI 1, 2 E 6 ED 1 COMMA 1 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 13 del 7.8.2004)

La C.A.F., riuniti i reclami come sopra proposti dall’U.S. Gricignano di Gricignano d’Aversa (CE), dall’U.S. E. Zupo di Teano (CE), dal Sig. Melese Silvio e dal Sig. Aquilante Andrea li accoglie, annullando l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., per difetto di contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania per nuovo esame di merito. Ordina restituirsi le relative tasse.

.....

10 – APPELLO DELL’A.S. F.C. RIOP SANGIUSEPPE AVVERSO IL COMPLETAMENTO DEGLI ORGANICI DEL CAMPIONATO ECCELLENZA (IN RELAZIONE ALLA PENALIZZAZIONE DELL’U.S. SUCCIVO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO DELL’AVERSANA GENNARO) (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 13 del 7.8.2004)

La C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’A.S. F.C. Riop Sangiuseppe di S. Giuseppe Vesuviano (NA) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 14 settembre 2004

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE
dott. Franco Carraro